



PEC: runts.puglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Regione PUGLIA
Dipartimento Promozione Salute – Benessere Sociale – Sport per tutti
Sezione Inclusione Sociale Attiva
Innovazione per le Reti Sociali

*alla c.a. della Dott.ssa Serenella PASCALI
(Responsabile P.O. Ufficio Regionale del RUNTS)

*alla c.a. della Dott.ssa Silvia VISCIANO
(Dirigente Servizio RUNTS)

OGGETTO: Riscontro atto di notifica BURP – “APS Università della Terza Età e del Libero Sapere – Valle d'Itria” – Richiesta di trasmigrazione nel RUNTS.

- - -

Il sottoscritto Avv. Antonio Lattanzio, quale Presidente dell'APS in oggetto indicata, dando seguito all'atto di notifica pubblicato sul BURP n.108 del 6 ottobre 2022, di cui ha avuto notizia dai competenti uffici del Comune di Locorotondo, con il presente atto

c h i e d e

la trasmigrazione della summenzionata Associazione di Promozione Sociale “**Università della Terza Età e del Libero Sapere VALLE D'ITRIA**” di Locorotondo, costituita nel 2007, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

- - -

In ossequio a quanto previsto e richiesto, allega alla presente:

1. Autodichiarazione riportante l'anno di costituzione dell'APS;
2. Copia nuovo Statuto adeguato a quanto prescritto dal D. Lgs. N.117/2017 e s.m.i..

- - -

Conferma altresì che:

- La denominazione della APS è la seguente “Università della Terza Età e del Libero Sapere Valle d'Itria”;
- Il Codice Fiscale è il seguente: 91082130724
-

- Il legale rappresentante dell'APS è lo scrivente, ovvero: Lattanzio Antonio – Nato a Locorotondo il 09.03.1964 - C.F.: LTT NTN 64C09 E645C;
- L'indirizzo mail e la pec utilizzate ad oggi dall'APS sono le seguenti:
avvlattanzio@gmail.com – lattanzio.antonio64@avvocatibari.legalmail.it ;
- Il recapito telefonico è il seguente: 348.3313100;
- Il recapito dello scrivente – legale rappr. p.t. è: 393.3309269.

- - -

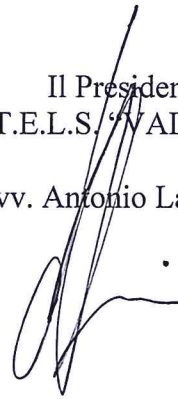
Lo scrivente confida nell'accoglimento della presente istanza e resta a disposizione per ogni eventualità.

Cordialmente.

Locorotondo, 20 ottobre 2022

Il Presidente
A.P.S. - U.T.E.L.S. "VALLE D'ITRIA"

Avv. Antonio Lattanzio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Lattanzio', written over the printed name.



AUTODICHIARAZIONE

- - -

Il sottoscritto Antonio Lattanzio, quale Presidente dell'APS "Università della Terza Età e del Libero Sapere – Valle d'Itria (in breve, UTELS Valle d'Itria), con il presente atto

dichiara

che la summenzionata Associazione di Promozione Sociale denominata **"Università della Terza Età e del Libero Sapere VALLE D'ITRIA"**, di cui è legale rappresentante, è stata fondata in Locorotondo, in data 17 novembre 2007.

In fede.

Locorotondo, 20 ottobre 2022

Il Presidente
A.P.S. - U.T.E.L.S. "VALLE D'ITRIA"

Avv. Antonio Lattanzio



Adeguamento STATUTO ex D. Lgs. N.117/2017 e s.m.i.
UNIVERSITA' della TERZA ETA' e del LIBERO SAPERE
"VALLE D' ITRIA"
(Non multa, sed multum)

Titolo I
COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 Denominazione

E' costituita sin dal 17 novembre 2007, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'Associazione di Promozione Sociale e culturale denominata **UNIVERSITA' della TERZA ETA' e del LIBERO SAPERE "VALLE D'ITRIA - APS"**, con attuale sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Martina Franca nn.19-21, quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell'art.35 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella sua denominazione anche l'acronimo ETS, con l'iscrizione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Si precisa che il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, mentre l'eventuale trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità, attività e scopi associativi

L'Associazione "Università della Terza Età e del Libero sapere "Valle d'Itria – APS", d'ora in avanti chiamata nel presente Statuto, per brevità, Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, infatti, è un organismo a carattere volontaristico che intende svolgere attività di promozione sociale e culturale nel pieno rispetto della libertà delle persone, secondo principi di democrazia, partecipazione e solidarietà.

L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative vigenti in materia ed in linea con l'art.5 del Codice del Terzo settore.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici del settore in cui opera, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E..

L'Associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo culturale attraverso la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione rivolte ad agevolare e migliorare l'inserimento sociale di tutte le persone, senza esclusione alcuna e, in particolare, di quelle anziane.



A tal fine l'Associazione intende:

- favorire il dialogo, l'incontro ed il confronto fra le diverse generazioni, per una maggiore comprensione e comunicazione sociale;
- promuovere corsi di attività formativa, anche per persone in età lavorativa, in vista dello sviluppo, dell'approfondimento e dell'aggiornamento delle loro conoscenze, sia a livello professionale che culturale;
- contrastare ogni forma di emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione anziana, attraverso iniziative di incontro, di socializzazione e di formazione, utile per migliorare la qualità della vita degli anziani stessi;
- attivare studi, indagini, ricerche e convegni e pubblicazioni sui problemi dell'età libera e dell'educazione permanente;
- collaborare con le istituzioni pubbliche e private esistenti sul territorio ed operanti con le stesse finalità.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati, al fine del miglior conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. N.117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Titolo II GLI ASSOCIATI

Art. 3 Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione ed accettano il presente statuto.

L'organo competente a deliberare sulle domande di adesione è il Consiglio Direttivo.

L'adesione del socio è annotata subito dopo nel libro soci.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al puntuale pagamento della suddetta quota associativa annuale, nei termini previsti e prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della istanza di adesione, che dovrà essere motivata, dovrà essere comunicata al Richiedente entro 60 giorni, a far data dalla decisione assunta.

L'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei soci, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4 Associati

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che sono mosse a spirito di solidarietà.



Ciò è previsto anche per gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono in:

Socio Fondatore

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo.

Volontari

Sono Sori Volontari tutti gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati, in ogni caso, rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art.17 -comma 4- del D. Lgs. N.117/2017, le spese sostenute dal Volontario possono essere altresì rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purchè le stesse non superino l'importo di € 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Volontario l'associato che coadiuvi, occasionalmente, gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18 -comma 1- del D. Lgs. N.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, versano liberamente contributi volontari straordinari, per sostenere l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini.

I sostenitori non hanno diritto di voto e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non Volontari, laddove necessario ai



fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei Lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 5 Doveri e Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio Direttivo la risoluzione di tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dello statuto, del regolamento o derivanti da deliberazioni eventualmente adottate dagli organi associativi competenti.

Essi sono tenuti, come già detto, al versamento delle quote annuali di Associazione nelle misure e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione e sulle attività ed iniziative della stessa, secondo le modalità previste di presente Statuto.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Ogni socio, inoltre, ha il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto sul patrimonio della stessa.

Art 6. Perdita della qualità di Socio - Esclusione

I soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto e degli eventuali Regolamenti adottati che, con i loro comportamenti, arrecano palese nocimento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione e/o operano in contrasto con le sue finalità, rendendosi responsabili colpevolmente di atti di indisciplina e/o condotte scorrette reiterate, ma anche coloro che si mettano in condizione di prolungata inattività, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso, contro il provvedimento di esclusione, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, può presentare ricorso all'Assemblea, che dovrà pronunciarsi al riguardo entro i successivi 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

La qualità di socio si perde altresì per i seguenti ed ulteriori motivi:



- Morte del socio;
- Morosità nel pagamento della quota associativa;
- A seguito della presentazione delle dimissioni scritte, che avranno efficacia immediata. Fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Titolo III ORGANI SOCIALI

Art 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- La Commissione scientifica;
- L'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci

E' l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con i versamenti delle quote annuali ed iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- Almeno una volta l'anno;
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che devono avvenire il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero, consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero, con altri mezzi tecnologici, ad esempio con pec, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti e funzioni:

- eleggere e/o revocare i membri del Consiglio Direttivo, stabilendo previamente il loro numero;



- eleggere e/o revocare eventualmente i componenti dell'Organo di controllo, determinandone il numero;
- eleggere e/o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e approvare il bilancio;
- approvare il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- definire il programma generale annuale delle attività;
- discutere e approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, ove ne ricorrano i presupposti;
- ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio, nei casi previsti dal precedente art.6 del presente Statuto;
- deliberare sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche eventuali dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti in prima convocazione, almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti per la prima volta dai soci fondatori e con l'atto costitutivo, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.



Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non pu  essere letto consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi   stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacit  ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonch  a quali di essi   attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori   generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo   convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione   fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo pu  essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 10 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinari e straordinaria amministrazione che non sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, essendo investito dei pi  ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attivit  che non sia riservato, come gi  detto, per Legge o per lo Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente;
- eleggere il Tesoriere e il Segretario;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attivit ;
- individuare le attivit  diverse da quelle di interesse generale, esperibili dall'Associazione;
- coordinare le attivit  associative;
- predisporre annualmente il bilancio di esercizio e presentarlo all'Assemblea per la discussione e approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e presentarlo all'Assemblea per la discussione e approvazione;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;



- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine alla perdita dello status di socio.

Nella ipotesi in cui venga a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha, quindi, l'uso delle firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Egli coordina le attività dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.

In caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito del Vice-Presidente.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può altresì delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci, con procura generale o speciale.

Come già detto, in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati ed obiettivi motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art 12 Il Segretario

Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Assemblea e provvede alla custodia, trascrizione e aggiornamento dei libri sociali, ivi compreso il libro soci.

Art 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.

In particolare egli provvede:

- alla elaborazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- all'aggiornamento e custodia di registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente.
- alla esazione delle quote associative e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare



assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni allo stesso affidate dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 La Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica provvede a supportare il Consiglio Direttivo nella organizzazione delle attività associative e nella nomina degli eventuali coordinatori delle specifiche iniziative formative.

La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da esperti, da un minimo di tre ad un massimo di sette, tra i quali viene nominato il Responsabile.

Ha il compito di:

- supportare l'Associazione ed il Consiglio Direttivo nella elaborazione del progetto culturale complessivo;
- proporre al Consiglio Direttivo i corsi, i seminari i laboratori da attivare;
- sottoporre al Consiglio Direttivo specifiche iniziative rivolte ai soci, ma anche all'intera cittadinanza, in linea con i fini sociali e statutari.

Art 15 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. N.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 c.c..

I suddetti componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 -comma 2- c.c..

Nella ipotesi di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 - comma 1- del D. Lgs. N.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Art.16 Il Revisore legale dei conti



Nella ipotesi in cui l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D. Lgs. N.117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei suoi componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE; PATRIMONIALI; BILANCIO

Art 17 Entrate economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative annuali degli aderenti;
- i contributi dei privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata e risorsa derivante da attività diverse, di cui all'art.6 del D. Lgs. N.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art 18 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 19 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione, che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art 20 Libri Sociali e Registri contabili

I libri sociali ed i registri Contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali.

TITOLO V

PUBBLICITA' – TRASPARENZA – INFOMRATIVA SOCIALE

Art. 21 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia, il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci, per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art.22 Bilancio sociale e Informativa sociale

Nella ipotesi in cui i ricavi, le rendite, i proventi e/o le entrate comunque denominate, siano superiori ad € 100.000,00 annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art.14 del D. Lgs. N.117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE BENI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 23 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità e maggioranze previste dal presente Statuto.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere, con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Art 24 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed i regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili ed in particolare al codice civile, al D. Lgs. N.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.